

DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2020/2130 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2020
che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.
- (2) Il 9 agosto 2020 in Bielorussia si sono tenute elezioni presidenziali che sono risultate incompatibili con le norme internazionali e turbate dalla repressione di candidati indipendenti e dalla brutale repressione nei confronti di manifestanti pacifici in seguito a tali elezioni. L'11 agosto 2020 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha affermato che le elezioni non sono state né libere né eque e che potrebbero essere adottate misure nei confronti dei responsabili delle violenze registrate, degli arresti ingiustificati e della falsificazione dei risultati elettorali.
- (3) Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (PESC) 2020/1388 ⁽²⁾ con cui sono state designate 40 persone individuate come responsabili della repressione e dell'intimidazione nei confronti di manifestanti pacifici, esponenti dell'opposizione e giornalisti in seguito alle elezioni presidenziali del 2020 in Bielorussia, oltre che delle irregolarità commesse dalla commissione elettorale centrale nel processo elettorale per tali elezioni.
- (4) Vista la gravità della situazione in Bielorussia, il 6 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione (PESC) 2020/1650 ⁽³⁾ con cui sono stati designati Alexandr Lukashenko e altre 14 persone, tra cui suoi stretti collaboratori.
- (5) Il 19 novembre 2020 il Consiglio ha convenuto di procedere con i preparativi di un ulteriore ciclo di sanzioni, in risposta alla brutalità delle autorità bielorusse e a sostegno dei diritti democratici del popolo bielorusso.
- (6) Vista la repressione della società civile in corso in Bielorussia, 29 persone e 7 entità dovrebbero essere inserite nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2012/642/PESC.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2012/642/PESC,

⁽¹⁾ GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (PESC) 2020/1388 del Consiglio, del 2 ottobre 2020, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 319 I del 2.10.2020, pag. 13).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (PESC) 2020/1650 del Consiglio, del 6 novembre 2020, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 370 I del 6.11.2020, pag. 9).

